

SANZIONI DISCIPLINARI, LA NOTIFICA È NECESSARIA

Non è a discrezione del dirigente il comunicare o meno il provvedimento al diretto interessato. Il dipendente, infatti, deve avere modo di poter esercitare il proprio diritto alla difesa. Di Paolo Bonanno



Salve, ho un quesito di natura giuridica. In caso di sanzione disciplinare inflitta da parte del dirigente è obbligatorio che questo notifichi la cosa al docente oppure è a sua discrezione? Grazie. (Lettera firmata)

Le **procedure disciplinari** sono regolamentate ancora, in parte, per il personale docente, dagli articoli 492 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ora anche dall'articolo 55-bis del decreto legislativo 165/2001. Una **sanzione disciplinare** non può essere inflitta se non è stata preventivamente inviata all'interessato una "contestazione di addebito", nella quale viene descritto il fatto che si ritiene disciplinarmente rilevante, convocando l'interessato, con un **termine di preavviso** che non può essere inferiore ai 20 giorni, per un'audizione in contraddittorio a sua difesa.

Una volta che l'organo competente ritenga che vi siano i presupposti per procedere, **notificherà all'interessato la contestazione di addebito** e, al termine del procedimento disciplinare, l'eventuale provvedimento adottato. Ricordo in proposito che il **dirigente scolastico** può infliggere le sanzioni del **rimprovero verbale** (che non riguarda il personale docente), dell'**avvertimento scritto** e, dopo l'entrata in vigore del comma 9-quater dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 165/2001, anche della **sospensione** dal servizio per dieci giorni.

Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione e i propri dipendenti tramite **posta elettronica** o altri strumenti informatici di comunicazione, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, preventivamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.

Nessuna discrezionalità, quindi, ma un **rigoroso rispetto delle procedure** previste dalle norme che regolamentano la materia, per consentire l'esercizio del diritto a difesa del dipendente, che potrà così ricorrere nelle sedi opportune avverso il provvedimento inflitto.

Scrivimi e chiarirò i tuoi dubbi

Avresti piacere ad avere una risposta chiara alle tue perplessità come questo insegnante? Basta scrivere una mail a vitascol@giunti.it o scuolainfanzia@giunti.it mettendo nell'oggetto "**Rubrica A Norma di Legge**" indicando la propria domanda (massimo 400 battute per essere presa in considerazione) da porre. Nel giro di alcuni giorni ti sarà data risposta [sulla mia pagina blog dedicata](#).

Il servizio, dal 1 gennaio 2019, è esclusivamente riservato agli abbonati. Assieme alla domanda, nella richiesta per mail, sarà dunque necessario inserire anche il codice di abbonamento alle riviste **La Vita Scolastica** e **Scuola dell'Infanzia**.

Onde evitare spiacevoli equivoci, porrò dei limiti relativi alle richieste sul tema della previdenza: niente calcoli individuali, ma solo chiarimenti sulla normativa pensionistica, per non creare inutili aspettative in chi segue il blog.



Conosci le riviste **Giunti Scuola**? [Apri questo collegamento](#) e scopri le offerte dedicate a [La Vita Scolastica](#), [Scuola dell'Infanzia](#), [Nidi d'Infanzia](#) e [Psicologia e Scuola](#), oltre alla nostra [Webtv!](#)

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)